



Città di Pioltello

Città Metropolitana di Milano
20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO PER L'ASSUNZIONE DI NUOVI LAVORATORI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIOLTELLO

1) OGGETTO DEL PRESENTE BANDO

Il Comune di Pioltello, in esecuzione alla delibera consiliare n. 107 del 29/11/2021 e alla determinazione dirigenziale n. 1121 del 29/12/2021 intende sostenere le aziende che assumono persone residenti a Pioltello da almeno 5 anni, inoccupate o disoccupate da almeno 30 giorni, e/o sostenere la trasformazione di un rapporto di lavoro con le seguenti tipologie di assunzioni:

- a tempo indeterminato (sia full time che part time)
- a tempo determinato (sia full time che part time)

da parte di datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa sul territorio del Comune di Pioltello.

2) RISORSE

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 60.689,51=.

Qualora l'importo non venisse utilizzato per intero potrà essere utilizzato per soddisfare le domande eventualmente in graduatoria indipendentemente dalla categoria.

3) REQUISITI DI ACCESSO DELLE IMPRESE RICHIEDENTI

1) Tipologie di soggetti giuridici ammessi:

SNC – società in nome collettivo, SAS – società in accomandita semplice, SRL – società a responsabilità limitata, SPA – società per azioni, SAPA – società in accomandita per azioni, liberi professionisti, ditte individuali già costituite;

2) Tipologie di soggetti giuridici esclusi:

le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.1;

i soggetti partecipati dal Comune di Pioltello;

i soggetti che effettuano a qualsiasi titolo attività di vendita di armi, articoli per adulti, distributori automatici, sale giochi, sale scommesse, attività di compro oro, argento e attività simili;

3) Requisiti delle imprese alla data di presentazione della richiesta:

imprese aventi unità produttiva/sede operativa sul territorio del Comune di Pioltello

imprese già in attività che effettueranno assunzioni o trasformazioni contrattuali e che manterranno un saldo occupazionale positivo;

lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;

imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.), in stato attivo;

4) I soggetti richiedenti devono assicurare di:

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria, i cui firmatari sono le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;

essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità contributiva e nei cinque anni precedenti non aver subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento i cui firmatari sono le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, con la normativa antimafia, con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

essere in regola con il pagamento al Comune di Pioltello di tributi, imposte, tasse ed altri emolumenti dovuti per legge o contratti in essere;

essere in possesso dei titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività d'impresa ed in regola con la normativa di riferimento;

non avere disposto licenziamenti o avviato procedure di Cassa Integrazione Ordinaria o in deroga o straordinaria verso lavoratori con la stessa qualifica e mansione del nuovo lavoratore

da assumere con il presente bando, nel corso dell'anno immediatamente precedente la data di apertura del presente bando di assegnazione di contributi;

di impegnarsi ad effettuare l'assunzione del soggetto per il quale si chiede il contributo entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla provvedimento di concessione del contributo stesso;

non fruire di analogo contributo/agevolazione in relazione al soggetto da assumere.

4) MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Sono escluse dalla partecipazione per l'ottenimento del contributo i soggetti esclusi e/o non in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Sono altresì **escluse** dal contributo:

le assunzioni di lavoratori con tipologie di contratti: di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call), contratto di lavoro a chiamata;

le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese partecipate/controllate e/o collegate a livello societario;

gli inserimenti lavorativi dei lavoratori per i quali le aziende fruiscono o fruiranno di altre agevolazioni o contributi finanziari in corso d'anno;

le assunzioni che costituiscano un obbligo di legge;

le assunzioni di soggetti che percepiscono redditi da pensione;

le assunzioni che non rispettano i limiti d'età pensionabile;

le assunzioni di soggetti con legame di coniugio, nonché di parenti e affini fino al quarto grado dei proprietari/amministratori/dirigenti dell'impresa partecipante al contributo.

Il dirigente del Settore "Servizi alla Persona e alla Comunità" potrà derogare ai requisiti di accesso ed ai motivi di non ammissibilità della domande, solo ed esclusivamente per i casi già in carico e con un progetto sociale in atto che dimostrino con specifica documentazione la condizione di emergenza.

Lo stato di necessità sarà attestato dai Servizi sociali attraverso specifica relazione di analisi.

5) REGIMI DI AIUTO

L'agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell'agevolazione ed è riconosciuta, a scelta del soggetto beneficiario, ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" o, alternativamente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore "*de minimis*" la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023.

Le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria possono partecipare alla misura optando esclusivamente per il regime di aiuto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19".

A - Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i

Gli aiuti di Stato sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, come prorogato dall'aiuto SA.62495, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro), che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 9 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di tale condizione.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 270.000,00 euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art. 1 del Reg. (UE) 717/2014).

Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 225.000,00 euro per impresa.

Gli aiuti possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto SA.62495.

In caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.62495, le concessioni che sono successive al 31 dicembre 2021 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021 - SA.58547 - SA.59655 - SA.59827 - SA.62495), avverranno in Regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

B - Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"

L'agevolazione è riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis", con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 3 (aiuti de minimis), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 1, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

La prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada, è pari a € 100.000,00.

La seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma associata è inoltre necessario indicare i dati relativi ai soci dello Studio Associato. L'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri "aiuti di Stato" concessi per gli stessi costi ammissibili in regime di "de minimis".

6) ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER DETERMINARE LA GRADUATORIA

Il contributo massimo concedibile è pari ad **€ 6.000** per ciascun soggetto partecipante ed avente i requisiti richiesti.

Nel caso di assunzione a tempo determinato della durata di 6 mesi il contributo è **ridotto al 50%**.

Il contributo è concedibile per l'assunzione di persone residenti a Pioltello da almeno 5 anni, inoccupate o disoccupate da almeno 30 giorni, e/o trasformazione di rapporto di lavoro con le seguenti tipologie di assunzione:

- a tempo indeterminato (sia full time che part time minimo 20 ore di media)
- a tempo determinato (sia full time che part time minimo 20 ore di media)

A ciascuna tipologia di assunzione verrà assegnato un punteggio così come indicato nella tabella sotto riportata:

| Critero | Punteggio |
|--|---|
| Assunzione di n.1 dipendente a tempo indeterminato | 10 punti (per ogni dipendente assunto) |
| Assunzione di n.1 dipendente a tempo determinato* (contratto di almeno 12 mesi) | 4 punti (per ogni dipendente assunto) |
| Assunzione di n.1 dipendente a tempo determinato* (contratto di almeno 6 mesi) | 2 punti (per ogni dipendente assunto) |
| Trasformazione del rapporto di lavoro tempo pieno da tempo determinato a tempo indeterminato | 10 punti (per ogni trasformazione) |

Al punteggio di cui sopra verrà applicata la seguente maggiorazione nei casi sotto elencati:

| Critero | Punteggio |
|--|-----------------------------------|
| Assunzione di lavoratore disoccupato da almeno due anni under 40 | 6 punti (per ogni assunzione) |
| Assunzione di lavoratore disoccupato da almeno due anni over 40 | 8 punti (per ogni assunzione) |
| Assunzione di lavoratore over 50 | 10 punti (per ogni assunzione) |
| Assunzione di donna lavoratrice | 3 punti (per ogni assunzione) |
| Assunzione di lavoratore con certificazione di invalidità civile superiore al 33% in base alla legge 68/99 | 5 punti (per ogni assunzione) |
| Assunzione di lavoratore in carico ai servizi specialistici sanitari (Psichiatria, Dipendenze ecc.)** | 5 punti (per ogni assunzione) |

* nel caso di assunzioni part time, il punteggio sarà riparametrato in base alla % delle ore lavorate

** nel caso di assunzioni di persone invalide e in carico ai servizi specialistici i punteggi verranno sommati

7) MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare istanza a partire dal 17/01/2022 giorno in cui verrà pubblicato il presente avviso sul sito web ufficiale del Comune di Pioltello fino al 16/02/2022 (compreso).

Le istanze dovranno essere trasmesse in modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Pioltello protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it

Ogni domanda dovrà riferirsi all'assunzione di un lavoratore, nel caso si intenda assumere più lavoratori dovranno essere presentate più istanze.

1 - Assegnazione ed erogazione del contributo

Le domande di contributo saranno sottoposte a verifica, formale e sostanziale, dell'osservanza dei criteri previsti dal presente atto, nonché al controllo di ammissibilità al fine di verificare l'inesistenza di cause di esclusione di cui ai precedenti punti.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità dell'istanza e quindi la sua archiviazione.

Alla conclusione dei controlli, sarà disposta idonea graduatoria di merito in base ai parametri come sopra previsti, sino ad esaurimento delle risorse.

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il contributo sarà erogato in due rate:

50 % in acconto, dopo la pubblicazione della graduatoria che terrà conto d

50% a saldo dopo il superamento del periodo di prova del lavoratore ovvero a 6 mesi dall'assunzione, con le seguenti precisazioni:

a) in caso di contributo richiesto per assunzione a tempo indeterminato, l'impresa beneficiaria si impegna a mantenere il rapporto di lavoro per almeno 24 mesi a partire dall'assunzione;

b) in caso di contributo richiesto per assunzione a tempo determinato, l'impresa beneficiaria si impegna a mantenere il rapporto di lavoro per almeno 6/12 mesi a partire dall'assunzione, a seconda del tipo di contratto attivato;

l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro prima dei termini di cui ai punti a) e b) comporterà la revoca del beneficio ed il conseguente obbligo di restituzione, a meno che l'impresa attivi una corrispondente nuova assunzione entro 3 mesi.

La revoca del beneficio sarà inoltre disposta nel caso di dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Viceversa la revoca del beneficio non sarà applicata in caso di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa.

Il contributo è ammissibile solo se il rapporto di lavoro si instaura tra impresa e lavoratore e non è finalizzato alla somministrazione. Le agenzie di somministrazione possono accedere al contributo solo se instaurano un rapporto di lavoro finalizzato all'inserimento di personale nel proprio organico.

2 - Rendicontazione

Le imprese che hanno ottenuto il contributo dovranno redigere apposita rendicontazione a dimostrazione dell'avvenuta assunzione o delle assunzioni, dichiarate nell'istanza.

A tal fine dovrà essere fornita documentazione attestante numero dei lavoratori assunti, la tipologia e la forma contrattuale, ed ogni altra informazione utile richiesta dal Comune di Pioltello.

Il saldo del contributo verrà erogato dopo aver acquisito documentazione attestante l'avvenuta assunzione e la comunicazione, da parte delle imprese partecipanti, delle caratteristiche sociali del cittadino assunto. Tale ulteriore documentazione darà atto ad un'ulteriore graduatoria finale.

Il dirigente del Settore "Servizi alla Persona, alla Comunità e alle Imprese" è autorizzato a derogare ai requisiti di accesso ed ai motivi di non ammissibilità della domanda, solo ed esclusivamente per i casi già in carico e con un progetto sociale in atto che dimostrino con specifica documentazione la condizione di emergenza. Lo stato di necessità sarà attestato dai Servizi sociali attraverso specifica relazione di analisi;

8) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 – GDPR.

I dati personali acquisiti con la domanda:

1. Devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione dell'entità stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
2. Sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
3. Possono essere scambiati tra enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
4. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
5. Il Comune di Pioltello è il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003)

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per la procedura di selezione dei potenziali beneficiari del contributo economico oggetto del presente bando, il ruolo del Responsabile del Procedimento è confermato al Dirigente del "Settore Servizi alla Persona, alla Comunità e alle Imprese".

10) CONTROLLI

L'azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle dichiarazioni rese con le condizioni e i requisiti previsti dal bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

Il Comune potrà eseguire anche controlli ex post su tutte le documenti prove di attestazioni con attestazioni insufficienti.

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.